

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari



SEMINARIO SULLA DEONTOLOGIA

SASSARI 24 MARZO 2007



AGOSTINO SUSSARELLU
ALESSANDRO ARRU

LA DEONTOLOGIA



IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE

Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per gli dei tutti e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto: di stimare il mio maestro di quest'arte come mio padre e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno e che considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò loro quest'arte se essi desiderano apprenderla; di rendere partecipi dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni altra dottrina i miei figli ed i figli del mio maestro e gli allievi legati da un contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun altro.

Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze ed il mio giudizio; mi asterrò dal recare danno ed offesa.

Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo.

Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di tale attività.

In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e, fra l'altro, da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi.

Di ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio, o anche fuori del mio esercizio, sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario che sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili.

E a me dunque che adempio un tale giuramento e non lo calpesto sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato dagli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro.

LA DEONTOLOGIA



ORDINE DE' MEDICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

CODICE


DI

ETICA E DI DEONTOLOGIA

DELL'ORDINE DE' MEDICI

DELLA

PROVINCIA DI SASSARI



SASSARI

Tipografia e Libreria G. GALLIZZI e C.

1903

LA DEONTOLOGIA



CODICE DI ETICA E DI DEONTOLOGIA

DELL'

ORDINE DE' MEDICI

DELLA

PROVINCIA DI SASSARI

CAPITOLO I

Doveri e diritti dei sanitari verso il pubblico

ART. 1. — Il sanitario sarà diligente, paziente e benevolo, e conserverà sempre scrupolosamente il segreto professionale.

Sarà affabile coi poveri, non mostrerà ossequio servile verso i ricchi, e curerà gli uni e gli altri con la stessa abnegazione.

ART. 2. — Veglierà inoltre sulla salute pubblica nella misura dei propri mezzi.

ART. 3. — Quando il medico rilevi gravi condizioni in un ammalato che ha in cura, deve avvisarne, nei debiti modi, la famiglia o chi ne fa le veci, perchè possa prendere quei provvedimenti che sono del caso.

ART. 4. — Non intraprenderà alcun atto operativo senza avere prima ottenuto il consenso dell'ammalato o delle

LA DEONTOLOGIA



CAPITOLO II

Doveri dei Sanitari verso i colleghi

ART. 12. — I sanitari debbonsi prestare fra loro aiuto e protezione; in ogni circostanza avranno pei colleghi quel rispetto che hanno per sè stessi, saranno solleciti della loro riputazione come della propria, e si comporteranno verso di loro colla correttezza che esigerebbero per sè.

ART. 13. — Nessun medico deve, sotto qualsiasi pretesto, far visite professionali ad un ammalato curato da un collega, senza che questi lo sappia. Fanno eccezione le sopravvenienze di urgenza ed i doveri di ufficio, che a taluni incombono (medici municipali o delle società di mutuo soccorso, delle assicurazioni per gl'infortuni, ecc.).

ART. 14. — Qualora ad uno di tali medici controllori risultasse una diagnosi, o paresse opportuna una cura diversa da quella stabilita e istituita dal curante, porrà ogni studio di non lasciar trapelare tale discrepanza di vedute all'infermo, o alla famiglia di questo, e si limiterà, nell'interesse dell'ammalato e dell'istituto che rappresenta, a comunicare le proprie impressioni alla direzione di questo e, nei debiti modi, al collega curante.

ART. 15. — Ogni medico, chiamato per una sopravvenienza grave, o per altro motivo, da un infermo già in cura, dovrà limitarsi, nell'assenza del curante, alle sole prescrizioni più urgenti, e si asterrà sempre scrupolosamente dal fare critiche od osservazioni sulla diagnosi e sul metodo di cura prima eseguito.

ART. 16. — Non continuerà a visitare l'ammalato se non è di nuovo chiamato in consulto, tranne che ne abbia ricevuto l'assentimento dal medico curante.

ART. 17. — Se l'infermo o la sua famiglia, non ostante le rimostranze del medico nuovo chiamato, insistesse nel chiedere il suo soccorso, questi proporrà un consulto, qualora lo stato e le condizioni sociali dell'ammalato lo consentano:

LA DEONTOLOGIA



ART. 46. — Si guarderà pure dal fare qualsiasi associazione di interessi col farmacista (*art. 15 Legge Sanitaria*), e dal coprire col proprio diploma, non solo chi esercita abusivamente l'arte salutare, ma anche semplici speculatori di qualunque genere essi sieno; inoltre gli sarà vietato di dirigere ambulatori di qualunque genere presso le farmacie.

ART. 47. — Il medico non farà, in genere, raccomandazioni perchè il cliente si rivolga ad una piuttosto che ad un'altra farmacia. Si asterrà dal criticare il modo di preparazione od il prezzo delle prescrizioni in presenza di persone estranee alla medicina; e se mai dovrà intervenire tra il farmacista e l'acquirente, sarà per far comprendere a quest'ultimo il valore dei servizi resi dal farmacista onesto, e per dimostrargli che non è un commerciante ma un professionista che ha dovuto studiare per lunghi anni, ed ha continue e gravissime responsabilità.

ART. 48. — Tutti i sanitari iscritti all'Ordine sono moralmente impegnati alla osservanza delle norme sopra esposte, e ad accettare l'eventuale giudizio che in proposito emetterà, invocato, o di propria iniziativa, il Consiglio dell'Ordine, giusta le norme stabilite dallo Statuto.

CAPITOLO III

Provvedimenti disciplinari

ART. 49. — Le inosservanze a quanto è prescritto dal Codice di Etica e di Deontologia per l'Ordine dei Medici della Provincia di Sassari, potranno dar luogo ai seguenti provvedimenti:

a) Applicabili dal solo Consiglio:

1° Ammonizione;

2° Censura;

b) Applicabili per proposta del Consiglio solo dietro approvazione dell'Assemblea:

3° Sospensione da 1 a 6 mesi;

I PRIMI CODICI DI DEONTOLOGIA

1903. Sassari compila un codice di deontologia che a tutt'oggi risulta essere il primo redatto in Italia

1912: Torino compila un proprio codice di Deontologia che per molti anni verrà ritenuto il capostipite della deontologia medica

1924: Viene redatto un testo unificato dei Codici presenti

1948: La FNOM porta a conoscenza di tutti i medici italiani il Codice Deontologico dell'Ordine di Torino, ponendolo alla base della compilazione di un unico Codice Nazionale



I CODICI DEONTOLOGICI NELL'ERA MODERNA

1953. CONSEGUENTE AL PROCESSO DI NORIMBERGA.

1978: RISPOSTA AI PROBLEMI DELLO STATO SOCIALE.

1989: RISPOSTA ALLA MEDICINA TECNOLOGICA.

1995: PROBLEMATICHE DELLA TRASMISSIONE DELLA VITA
E DELLE MANIPOLAZIONI GENETICHE.

1998: RISPOSTA AL CASO DI BELLA E AVANZATA DELLE
MEDICINE NON CONVENZIONALI.

2006: ADEGUAMENTO AI MUTAMENTI DELLA SOCIETA'



LA DEONTOLOGIA



GIURAMENTO PROFESSIONALE

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro:

- di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;
- di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
- di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente;
- di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;
- di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza e osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione;
- di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale e alle mie doti morali;
- di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della categoria;
- di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
- di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica;
- di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità competente;
- di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto;
- di astenermi dall' "accanimento" diagnostico e terapeutico;
- di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato.

IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

E' UN CORPUS DI REGOLE

DI AUTODISCIPLINA
PREDETERMINATE

DALLA PROFESSIONE, VINCOLANTI PER

GLI ISCRITTI ALL'ORDINE CHE A
QUELLE

NORME DEVONO QUINDI ADEGUARE

LA

LORO CONDOTTA PROFESSIONALE.



Il codice di Deontologia Medica è
ripartito
per Titoli, questi, a loro volta sono
suddivisi in Capi ciascuno dei quali
contiene
all'interno un certo numero di
Articoli.



I Titoli presenti nel Codice di Deontologia

Medica sono numerati da I a VI, ciascuno

di essi tratta di un argomento particolare, fanno parte del C.D. due allegati, si tratta di linee guida su:

Conflitto d'interessi

Pubblicità dell'informazione.



TITOLO I

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art.1

- Definizione -

Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione.

Il comportamento del medico anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano.

Il medico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale.

Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice e degli orientamenti espressi nelle allegate linee guida, la ignoranza dei quali, non lo esime dalla responsabilità disciplinare.

Il medico deve prestare giuramento professionale.



TITOLO I

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2

- Potestà e sanzioni disciplinari -

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge.

Le sanzioni, nell'ambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravità degli atti.

Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.



TITOLO II DOVERI GENERALI DEL MEDICO

- CAPO I:** Libertà, indipendenza e dignità della professione
- CAPO II:** Prestazioni d'urgenza
- CAPO III:** Obblighi peculiari del medico
- CAPO IV:** Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
- CAPO V:** Obblighi professionali





CAP. I

Libertà, indipendenza e dignità della professione

Art. 3

- Doveri del medico -

Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.

Art. 4

- Libert  e indipendenza della professione -

L'esercizio della medicina   fondato sulla libert  e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico.

Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libert  e della dignit  della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

Il medico deve operare al fine di salvaguardare l'autonomia professionale e segnalare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale



Art. 5

- Educazione alla salute e rapporti con l'ambiente -

Il medico è tenuto a considerare l'ambiente nel quale l'uomo vive e lavora quale fondamentale determinante della salute dei cittadini.

A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile tesa all'utilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo scopo di garantire alle future generazioni la fruizione di un ambiente vivibile.

Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva.



Art. 6

- Qualità professionale e gestionale -

Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto dell'autonomia della persona **tenendo conto dell'uso appropriato delle risorse.**

Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure.



Art. 7

- Limiti dell'attività professionale -

In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.

Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.



CAPO II

Prestazioni d'urgenza

- Art. 8: Obbligo di intervento
- Art. 9: Calamità



CAPO III

Obblighi peculiari del medico

- Art.10: Segreto professionale
- Art.11: Riservatezza dei dati personali
- Art.12: Trattamento dei dati sensibili



Art. 10



- Segreto professionale -

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.

La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.

Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale. L'inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocimento della persona assistita o di altri.

La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all'Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12.

Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale.

La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.

CAPO IV

Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici

- Art.13: Prescrizione e trattamento terapeutico
- Art.14: Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico
- Art.15: Pratiche non convenzionali
- Art.16: Accanimento diagnostico-terapeutico
- Art.17: Eutanasia
- Art.18: Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica



Art. 14

- Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico

Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure.

Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un evento avverso e mettere in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti



Art. 15

- Pratiche non convenzionali -

Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della professione e si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale del medico.

Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso.

E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l'esercizio di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.



Art. 16

- Accanimento diagnostico-terapeutico -

Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.



Art. 17

- Eutanasia -

Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocarne la morte.





CAPO V

Obblighi professionali

Art. 19

- Aggiornamento e formazione professionale permanente -

Il medico ha l'obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in ragione dell'evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell'organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini.

Il medico deve altresì essere disponibile a trasmettere agli studenti e ai colleghi le proprie conoscenze e il patrimonio culturale ed etico della professione e dell'arte medica.



TITOLO III

RAPPORTI CON IL CITTADINO

- CAPO I:** Regole generali di comportamento
- CAPO II:** Doveri del medico e diritti del cittadino
- CAPO III:** Doveri di assistenza
- CAPO IV:** Informazione e consenso
- CAPO V:** Assistenza ai malati inguaribili
- CAPO VI:** Trapianti di organi, tessuti e cellule
- CAPO VII:** Sessualità e riproduzione
- CAPO VIII:** Sperimentazione
- CAPO IX:** Trattamento medico e libertà personale
- CAPO X:** Onorari professionali nell'esercizio libero professionale
- CAPO XI:** Pubblicità e informazione sanitaria

In totale si tratta di 38 articoli, cioè la metà dell'intero C.D.

TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO



CAPO I

Regole generali di comportamento

- Art.20: Rispetto dei diritti della persona
- Art.21: Competenza professionale
- Art.22: Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica
- Art.23: Continuità delle cure
- Art.24: Certificazione
- Art.25: Documentazione clinica
- Art.26: Cartella clinica

TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO

Art. 20

- Rispetto dei diritti della persona -

Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.



TITOLO III

RAPPORTI CON IL CITTADINO

Art. 22

- Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica -

Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento.



TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO

Art. 24

- Certificazione -

Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.



TITOLO III

RAPPORTI CON IL CITTADINO

Art. 25

- Documentazione clinica -

Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.



TITOLO III

RAPPORTI CON IL CITTADINO

Art. 26

- Cartella clinica -

La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.

La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale.



CAPO II

Doveri del medico e diritti del cittadino

- Art.27: Libera scelta del medico e del luogo di cura
- Art.28: Fiducia del cittadino
- Art.29: Fornitura di farmaci
- Art.30: Conflitto di interesse
- Art.31: Comparaggio



TITOLO III

RAPPORTI CON IL CITTADINO

Art. 28

- Fiducia del cittadino -

Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, **prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega**, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.



TITOLO III

RAPPORTI CON IL CITTADINO

Art. 30



-Conflitto di interesse -

Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l'interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario.

Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione.

Il medico deve: essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l'importanza e gli eventuali rischi; prevenire ogni situazione che possa essere evitata; dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.

Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivo ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri.

TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO III

Doveri di assistenza

Art. 32

- Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili-

Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.

Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.

Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.



TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO IV



Informazione e consenso

- **Art.33: Informazione al cittadino**
- **Art.34: Informazione a terzi**
- **Art.35: Acquisizione del consenso**
- **Art.36: Assistenza d'urgenza**
- **Art.37: Consenso del legale rappresentante**
- **Art.38: Autonomia del cittadino e direttive anticipate**

TITOLO III RAPPORTI CON IL CITTADINO

Art. 33

-Informazione al cittadino -

Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.

Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l'adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.

Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.

Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.

Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.

La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.



TITOLO III

RAPPORTI CON IL CITTADINO

Art. 35

-Acquisizione del consenso -



Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.

Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33.

Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.

In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.

Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.

TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO

Art. 37

- Consenso del legale rappresentante -

Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.

Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze.

In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell'incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili.



TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO

Art. 38



- Autonomia del cittadino e direttive anticipate -

Il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.

Il medico, compatibilmente con l'età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l'obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all'autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.

Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.

TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO V

Assistenza ai malati inguaribili

Art. 39

- Assistenza al malato a prognosi infausta -

In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichico-fisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona.

In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico.



TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO



CAPO VI
Trapianti di organi, tessuti e cellule

- Art.40: Donazione di organi, tessuti e cellule
- Art.41: Prelievo di organi e tessuti

TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO VII

Sessualità e riproduzione

- Art.42: **Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione**
- Art.43: **Interruzione volontaria di gravidanza**
- Art.44: **Fecondazione assistita**
- Art.45: **Interventi sul genoma**
- Art.46: **Test predittivi**



TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO VIII
Sperimentazione

- **Art.47: Sperimentazione scientifica**
- **Art.48: Ricerca biomedica e sperimentazione sull'uomo**
- **Art.49: Sperimentazione clinica**
- **Art.50: Sperimentazione sull'animale**



TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO IX
Trattamento medico e libertà personale

- Art.51: **Obblighi del medico**
- Art.52: **Tortura e trattamenti disumani**
- Art.53: **Rifiuto consapevole di nutrirsi**



TITOLO III

RAPPORTI CON IL CITTADINO

Art. 53

- Rifiuto consapevole di nutrirsi -

Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.



TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO X



Onorari professionali nell'esercizio libero professionale

Art. 54

- Onorari professionali -

Nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell'intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati.

Il medico è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente al cittadino.

La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai risultati delle prestazioni medesime.

Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO XI

Pubblicità e informazione sanitaria

- Art.55: **Informazione sanitaria**
- Art.56: **Pubblicità dell'informazione sanitaria**
- Art.57: **Divieto di patrocinio**



TITOLO IV

RAPPORTI CON I COLLEGHI

- CAPO I:** Rapporti di collaborazione
- CAPO II:** Consulenza e consulto
- CAPO III:** Altri rapporti tra medici
- CAPO IV:** Attività medico-legale
- CAPO V:** Rapporti con l'Ordine professionale



TITOLO IV

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 58

- Rispetto reciproco -

Il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di considerazione della attività professionale di ognuno.

Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.

Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro salvo il diritto al ristoro delle spese.

Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi risultati essere ingiustamente accusati.



TITOLO IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI

CAPO V

Rapporti con l'Ordine professionale

Art. 64

- Doveri di collaborazione -



Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine i titoli conseguiti utili al fine della compilazione e tenuta degli albi.

Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine.

Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie.

Nell'ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità del medico convocato dal Presidente della rispettiva Commissione di albo costituiscono esse stesse ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari.

Il Presidente della rispettiva Commissione di albo, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza deontologica, può convocare i colleghi esercenti la professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.

Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine deve adempiere all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.

TITOLO V
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I

Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale

- **Art.65: Società tra professionisti**
- **Art.66: Rapporto con altre professioni sanitarie**
- **Art.67: Esercizio abusivo della professione e prestanomismo**



TITOLO V

RAPPORTI CON I TERZI

Art. 66

- Rapporto con altre professioni sanitarie -

Il medico deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto delle peculiari competenze professionali.

Art. 67

Esercizio abusivo della professione e prestanomismo-

E' vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, anche fungendo da prestanome, chi eserciti abusivamente la professione.

Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento dell'abusivismo, è obbligato a farne denuncia all'Ordine territorialmente competente.





TITOLO VI

RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO I

Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato

- Art.68: Medico dipendente o convenzionato
- Art.69: Direzione sanitaria
- Art.70: Qualità delle prestazioni

CAPO II

Medicina dello Sport

- Art.71: Accertamento della idoneità fisica
- Art.72: Idoneità - Valutazione medica
- Art.73: Doping

CAPO III

Tutela della salute collettiva

- Art.74: Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
- Art.75: Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso

DISPOSIZIONE FINALE

Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a recepire il presente Codice e a garantirne il rispetto delle norme, nel quadro dell'azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; sono tenuti inoltre a consegnare ufficialmente o, comunque, ad inviare ai singoli iscritti agli albi il Codice di Deontologia Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica.

Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte della FNOMCeO al fine di garantirne l'eventuale aggiornamento.



Il Codice Deontologico è sì un corpus di regole di autodisciplina predisposto dalla professione, ma assume, in caso di carenza legislativa, anche il significato di obbligo a cui spesso fa capo la Magistratura.

Un esempio per tutti l'Art. 42, sulla fecondazione assistita, fino all'approvazione della recente legge era l'unica norma che tutelasse tale pratica.



*“ Ut nullus (medicus) audeat praticare
nisi conventu publice magistrorum Salemi
sit comprobatus..... ”*

Editto emanato nel 1224 da Federico II



" Niuno medico nuovo, o fisico o cerusico, possa, debba o presomma esercitare l'arte della medicina o medicare in fisica o in cerusica nella città di Firenze, il quale non sarà conventato, se prima non sarà examinato pè consoli medici..."

Statuto fiorentino dell'Arte dei Medici e degli
Speziali

1349



" E' sottoposto a vigilanza speciale l'esercizio della Medicina e della Chirurgia Nessuno può esercitare la professione di Medico Chirurgo ... se non abbia conseguito la laurea in un'Università del Regno..."

Legge Crispi-Pagliano 22 Dicembre 1888



Istituzione dell'Ordine dei Medici

Legge n° 455 del 10 Luglio 1910

Compiti

Compilare e tenere in corrente l'Albo dell'Ordine

Vigilare alla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine

Esercitare il potere disciplinare sui sanitari liberi esercenti

Interporsi nelle controversie tra sanitari e tra questi e i clienti per gli onorari

Amministrare i proventi dell'ordine



Soppressione degli Ordini professionali
Trasformazione in Sindacato Fascista
RDL n°184 del 5 Marzo 1935



Ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse

DLgs CPS n°233 del 13 Settembre 1946

Regolamento per l'esecuzione del DLgs 233

DPR n°221 5 Aprile 1950



COMPITI ATTUALI DEGLI ORDINI

Compilare e tenere l'albo dell'Ordine e pubblicarlo al principio di ogni anno

Vigilare alla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine

Designare i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti o organizzazioni di carattere provinciale e comunale

Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti

Dare il proprio concorso alle autorità nello studio e attuazione di provvedimenti che comunque interessino l'Ordine

Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti all'Ordine

Interporsi, se richiesto, nelle controversie tra sanitario e sanitario o tra sanitario e persone o enti per ragioni di spese, onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale

Nuove attribuzioni per gli Ordini professionali

Partecipare, attivamente, all'esecuzione ed organizzazione degli Esami di Stato



Future attribuzioni di compiti per gli Ordini

Partecipare come Provider accreditato all'ECM

Registrare e conservare i crediti formativi
degli iscritti



Il futuro degli
Ordini Professionali
Siete tutti voi

Grazie per l'attenzione

